

Salvi compensi e rimborsi di direttori artistici e collaboratori tecnici non professionisti

La riforma dello sport lascia indenni le previgenti agevolazioni per cori, bande e filodrammatiche

/ Enrico SAVIO

Tra le novità più impattanti introdotte dalla riforma dello sport un ruolo di primo piano è rappresentato dal nuovo "lavoro sportivo". Fino al 30 giugno 2023 l'[art. 67](#) comma 1 lett. m) del TUIR prevedeva la possibilità di corrispondere agli sportivi dilettanti, oltre che a direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche con finalità dilettantistiche, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi fiscalmente esenti entro il tetto annuo di **10.000 euro** e prive di oneri contributivi e obblighi assicurativi.

Tuttavia, l'introduzione di una disciplina ad hoc per il lavoro sportivo e la perimetrazione della nuova figura di cui agli [artt. 2](#) comma 1 e [25](#) del DLgs. 36/2021 ha portato come al passaggio, con effetto dal 1° luglio 2023, dei **collaboratori sportivi dilettanti** da "volontari indennizzati" a veri e propri lavoratori soggetti a **obblighi** fiscali, previdenziali e assicurativi. Il collaboratore sportivo, quindi, esercitando la propria attività verso un corrispettivo nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative [ex art. 409](#) comma 1 n. 3 c.p.c., ha dovuto necessariamente "abbandonare" la possibilità di applicare l'[art. 67](#) comma 1 lett. m) del TUIR che, per effetto della menzionata riforma, è stato aggiornato.

Infatti, nell'attuale formulazione dell'[art. 67](#) la possibilità di erogare somme a titolo di "indennità di trasferta", "rimborsi forfetari di spesa", "premi" e "compensi" permane in vita esclusivamente nell'ambito degli enti qualificati come "cori, bande musicali e filodrammatiche" e limitatamente al fine di indennizzare i propri **"direttori artistici"** e **"collaboratori tecnici"** che non svolgono professionalmente tale attività.

In caso contrario, escludendo il verificarsi dei requisiti del lavoro subordinato, le somme in oggetto dovranno essere qualificate come reddito da **lavoro autonomo** se derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni [ex art. 53](#) ovvero, in mancanza di esercizio continuativo, ricondotte alla fattispecie delle prestazioni di lavoro autonomo **non esercitate abitualmente** [ex art. 67](#) comma 1 lett. l) del TUIR.

Le fondazioni e i comitati statutariamente costituiti per svolgere le attività corali, bandistiche e filodrammatiche potranno ancora corrispondere ai direttori artistici e relativi collaboratori tecnici "non professionisti" (trattandosi di attività volontaristiche "indennizzabili") compensi, indennità e rimborsi forfetari di spesa, premi fiscalmente neutrali ai sensi degli [artt. 67](#) comma 1 lett. m) e [69](#) comma 2 del TUIR. Resta, poi, la possibilità di corrispondere loro dei **rimborsi** per le **spese**

documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni (trasferte) effettuate fuori dal territorio comunale di residenza nell'esercizio delle proprie funzioni senza alcun onere fiscale in capo agli stessi.

In tale ambito, considerata la facilità di identificare la figura del "direttore artistico" come il soggetto che elabora gli obiettivi e le caratteristiche di un evento, si occupa del budget, progetta i contenuti e ne cura la preparazione e l'esecuzione e altre attività similari, il problema che ha da sempre interessato gli operatori del settore riguarda ruolo e attività del **"collaboratore tecnico"**, qualifica spesso usata (e abusata) fino ad arrivare a includervi anche i docenti/insegnati di strumento, canto, solfeggio e simili ovvero i componenti degli stessi cori, bande e filodrammatiche al solo fine di poterli "indennizzare" per le attività svolte.

Essendo prevista dalla norma la necessaria **finalità dilettantistica** delle attività svolte dagli enti committenti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, in risposta all'interrogazione parlamentare n. [5-01033](#) del 16 maggio 2007, che cori, bande e filodrammatiche "debbono avere quale scopo lo svolgimento di attività artistica o musicale a carattere dilettantistico e, nell'ambito di tale attività, devono essere rese le anzidette prestazioni del direttore artistico e dei collaboratori tecnici", escludendo dall'agevolazione, a titolo esemplificativo, le associazioni culturali prive dei requisiti appena citati (ad es. l'associazione musicale che si limita a svolgere corsi di musica ai propri associati). Pertanto, la qualifica di "collaboratore tecnico sembra riferirsi soltanto a quei soggetti che insieme al direttore artistico prendono parte direttamente alle manifestazioni artistiche e musicali organizzate da cori, bande musicali e filodrammatiche, offrendo contributi afferenti alla tecnica delle manifestazioni stesse".

Tra le **figure** che potrebbero soddisfare i citati requisiti si ipotizzano i responsabili degli allestimenti, i diversi ruoli tecnici (audio, luci, ingresso/uscita dal palco, ecc.), il responsabile della regia e le altre figure operative similari purché non svolgano tale attività come propria professione abituale.

Concludendo, l'esercizio dell'attività, per passione e nel tempo libero, come direttore artistico e collaboratore tecnico in uno o più cori, bande e filodrammatiche, senza che la stessa possa rappresentare l'unica ovvero la principale fonte di sostentamento, potrebbe permettere di percepire ancora oggi **somme** a titolo di compenso, rimborsi e indennità forfetarie, nonché **premi fiscalmente neutrali** nel limite annuo di 10.000 euro.